



CITTA' DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

SETTORE URBANISTICO

**DISCIPLINARE PER LA LOCALIZZAZIONE
SUL TERRITORIO COMUNALE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON
POTENZA COMPRESA TRA I 20 KW E 1 MW**
(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 08/04/2009)

Sindaco **Raffaele BAGNARDI**
Assessore all' urbanistica **Francesco DONATELLI**
Presidente Consiglio Comunale **Alfonso MANIGRASSO**
Presidente 2 ^ Commissione Consiliare **Maurizio STEFANI**
Direttore Generale **Paolo BALESTRA**
Segretaria Generale **Paola GIACOVAZZO**

AREA TECNICA-SETTORE URBANISTICO:
Giovanni NARRACCI (dirigente area tecnica),
Vincenzo CAVALLO (capo settore urbanistico area tecnica),
Michelangelo D'ERRICO (responsabile dello sportello unico per l' edilizia),
Giuseppina CINIERI (responsabile segreteria tecnica amministrativa area tecnica),
Carmelo BOTTAZZO, Giancarlo CINIERI, Ciro TRANI e Luciano TRANI (istruttori tecnici),
Ciro ANNICCHIARICO, Raffaele CALIANNO (istruttori amministrativi)
Arcangelo MANISI (operatore amministrativo)

Aprile 2009

DISCIPLINARE PER LA LOCALIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON POTENZA COMPRESA TRA I 20 KW E 1 MW

ART. 1

Il presente Disciplinare si applica nelle sole zone agricole e per gli impianti finalizzati alla mera produzione di energia compresa tra i 20 Kw e 1 Mw.

Non è consentita la installazione di impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 20 KW e 1 MW nei seguenti casi:

- Su aree ricadenti all'interno di una fascia di mille metri dal centro abitato, misurata dal perimetro esterno delle aree tipizzate A e Ac, B e C dal P.R.G.;
- Su aree rientranti nelle perimetrazioni del Piano Ostacoli e del Piano di Rischio dell'aeroporto;
- Su aree extraurbane interessate da vincoli paesaggistici, idrogeologici, forestali, archeologici, ecc., così come individuati dal PUTT – P della Regione Puglia; dalla verifica del PUTT – P così come adottato con delibera di C.C. n. 24 del 12 aprile 2007; dai Siti di Interesse Comunitario; dalle Zone di Protezione Speciale; dal Parco Regionale Terre delle Gravine; dal Piano di Assetto Idrogeologico dell'A.d.B. di Puglia; dalle aree percorse dal fuoco e quelle a rischio di incendi di cui al D.P.C.M. 300/2008 e atti conseguenziali;
- Nelle aree di pertinenza e nelle aree annesse, così come definite dal PUTT – P: beni architettonici, archeologici, botanici, vegetazionali, geologici, geomorfologici, idrogeologici (masserie, grotte, chiese rurali, trulli e tratturi, ecc);
- Nelle fasce di rispetto del reticolo idrografico superficiale, così come definito dagli articoli 6 e 10 delle Norme Tecniche del PAI;
- Su tutti quei terreni così come previsto dall'art. 2 della Legge Regionale 21.10.2008 n. 34 per la cui delimitazione si dà mandato alla Giunta Municipale a predisporre apposita motivata delibera di individuazione delle aree di particolare pregio dal punto di vista produttivo-agricolo;
- Nelle località agricole interessate da edilizia residenziale (Paparazio, Casabianca, Montepizzuto) così come delimitate nella delibera di C.C. n. 52 del 10.11.2004;

I divieti di cui ai punti precedenti non si applicano agli impianti:

- esclusivamente finalizzati all'auto consumo
- con potenza elettrica nominale fino a 40 Kw
- realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali ad esse adiacenti
- da realizzare in aree industriali dismesse

ART. 2

La installazione degli impianti fotovoltaici, dove consentita, deve attenersi alle seguenti disposizioni:

- rispetto delle distanze dai fabbricati e dai confini così come previste dal P.R.G. vigente per i fabbricati in zona agricola;
- l'area asservita all'intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante. La superficie non occupata dall'impianto deve essere destinata esclusivamente a uso agricolo. Gli impianti collocati a terra in un'area agricola costituita da terreni appartenenti a unico proprietario, ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un'area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura di DIA, sono considerati come un unico impianto;
- rispetto della naturale pendenza dei terreni e dell'assetto idrogeologico dei suoli;
- piantumazione degli spazi liberi circostanti l'impianto con cespugli ed essenze arboree della macchia mediterranea, adatte a mitigare l'impatto visivo rispetto al paesaggio agrario circostante;
 - rispetto delle distanze dalla viabilità previste dal Codice della Strada.
 - rispetto delle distanze da ferrovie e/o infrastrutture pubbliche secondo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di presentazione della D.I.A.

ART. 3

L'istanza per la installazione di impianti fotovoltaici deve essere corredata, oltre che degli elaborati stabiliti dal T.U.E. e dal Regolamento Edilizio, dalla seguente documentazione:

- 1) descrizione, attraverso estratti cartografici, dei caratteri paesaggistici del contesto paesaggistico e dell'area di intervento: configurazioni e caratteri geomorfologici;
- 2) appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di ricezione da punti o percorsi panoramici; appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica (in rapporto visivo diretto con luoghi celebrati dalla devozione popolare, dalle guide turistiche, dalle rappresentazioni pittoriche o letterarie);
- 3) rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area di interventi e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio. In particolare la rappresentazione dei prospetti e degli skylines dovrà estendersi anche alle aree contermini, per un'area più o meno estesa, secondo le principali prospettive visuali da cui l'intervento è visibile;
- 4) relazione sulla durata di permanenza dell'impianto e sulle forme di rimozione e smaltimento a fine ciclo dei materiali e attrezzature di cui è composto l'impianto comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio. A garanzia va presentata entro 30 gg. dalla presentazione della D.I.A., pena l'annullamento dell'atto autorizzativo, una fideiussione di importo pari a €200,00 per Kw di potenza elettrica dell'impianto e di durata pari alla permanenza prevista maggiorata di un anno destinato alle operazioni di smaltimento. Inoltre, dovrà essere prodotta dalla Ditta la dichiarazione di impegno ad eseguire, a propria cura e spese, lo smaltimento finale un anno dalla cessazione dell'attività;

5) unitamente alla D.I.A. va presentato il nulla osta alla connessione da parte del gestore e quindi documentazione rilasciata dalla società di energia elettrica interessata, attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da allacciare alla rete elettrica con relative modalità di collegamento. Ogni singolo impianto fotovoltaico dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici e pertanto munito di codice di connessione autonomo fornito dal gestore della rete elettrica;

6) gli elaborati di progetto, per scala di rappresentazione e apparato descrittivo, devono rendere comprensibile l'adeguatezza dell'inserimento delle nuove opere nel contesto paesaggistico così come descritto nello stato di fatto e comprendono:

a) inquadramento dell'area e dell'intervento/i: planimetria generale quotata su base topografica carta tecnica – o ortofoto, nelle scale 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 o di maggiore dettaglio e di rapporto di scala inferiore, secondo le tipologie di opere, in relazione alla dimensione delle opere, raffrontabile o coincidente – con la cartografica descrittiva dello stato di fatto, con l'individuazione dell'area dell'intervento e descrizione delle opere da eseguire (tipologia, destinazione, dimensionamento);

b) planimetria dell'intera area (scala 1:200 o 1:500 in relazione alla sua dimensione) con l'individuazione delle opere di progetto in sovrapposizione allo stato di fatto, rappresentate con le coloriture convenzionali (rosso nuova costruzione, giallo demolizione);

c) sezioni dell'intera area in scala 1:200, 1:500 o altre in relazione alla sua dimensione, estesa anche all'intorno, con rappresentazione delle strutture edilizie esistenti, delle opere previste (edifici e sistemazioni esterne) e degli assetti vegetazionali e morfologici in scala 1:2.000, 1:500, 1:200, con indicazione di scavi e riporti per i territori ad accentuata acclività, quantificando in una tabella riassuntiva i relativi valori volumetrici;

d) piante e sezioni quotate degli interventi di progetto, rappresentati anche per sovrapposizione dello stato di fatto e di progetto, con le coloriture convenzionali, nonché l'indicazione di scavi e riporti, nella scala prevista dalla disciplina urbanistica ed edilizia locale;

e) prospetti dell'opera prevista, estesa anche al contesto con l'individuazione delle volumetrie e delle parti inedificate, rappresentati anche per sovrapposizione dello stato di fatto e di progetto;

f) simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione dell'impianto resa mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale), comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, per consentire la valutazione di compatibilità ed adeguatezze delle installazioni nei riguardi del contesto paesaggistico;

g) fermo restando che dovranno essere preferite le soluzioni progettuali che determinano i minori problemi di compatibilità paesaggistica, dovranno essere

indicate le opere di mitigazione sia visive che ambientali previste, nonché evidenziati gli effetti negativi che non possano essere evitati o mitigati, e potranno essere proposte le eventuali misure di compensazione (sempre necessarie quando si tratti di interventi a grande scala o di grande incidenza).

7) dettagliata relazione a firma del progettista dell' intervento che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;

8) dichiarazione resa dal progettista dell' intervento ai sensi del DPR n. 445/2000, di insussistenza di vincoli ambientali, paesaggistico-territoriali, urbanistici, del patrimonio storico-artistico, della salute, della pubblica incolumità, idrogeologici, della navigazione aerea;

9) documentazione indicante l' inizio e la fine dell' attività, scheda di localizzazione e dati tecnici identificativi dell' impianto, i riferimenti del gestore dell' impianto e le altre eventuali annotazioni ritenute necessarie;

ART. 4

1) nella DIA i proponenti privati sono obbligati a dichiarare, ai sensi degli articoli 46, come modificato dall' articolo 49 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di avere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la compiuta realizzazione dell' intervento;

2) il soggetto proponente è tenuto a produrre gli atti di assenso, nulla osta, permessi o pareri comunque denominati necessari ai fini della sussistenza del titolo della dia ai sensi del comma 5 , art. 23 del DPR n. 380/01 e s.m.i.;

ART. 5

Al fine di esercitare le operazioni di controllo e di monitoraggio degli impianti installati sul territorio comunale è istituito una apposito registro presso l' U.T.C. dove sono riportati i dati di inizio e fine attività, le risultanze dei controlli periodici eseguiti e tutte le altre eventuali annotazioni ritenute necessarie.

L' Amministrazione comunale, tramite il proprio Ufficio tecnico, verifica che lo smaltimento definitivo dell' impianto avvenga entro un anno solare dalla data di comunicazione di fine attività, secondo la normativa nazionale e regionale vigente all' atto della definitiva cessazione della produzione, rilasciando la liberatoria per lo svincolo della polizza fidejussoria di cui si è detto. In caso di inadempienza da parte della Ditta, l' Amministrazione incamera la polizza fidejussoria e procede alle operazioni di smaltimento, riservandosi di chiedere gli eventuali maggiori oneri di smaltimento.

ART. 6

Gli impianti per la produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici, avente quindi carattere sostanziale di centrale elettrica, vanno accertati catastalmente ai sensi della risoluzione dell' Agenzia del Territorio n. 3 del 06/11/2008 nella categoria D/1 – opifici. Nella determinazione della rendita catastale ai fini dell' Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici.

ART. 7

Il presente regolamento si applica a tutti i progetti che hanno fatto istanza di Dia per i quali non sia verificata la sussistenza del titolo ovvero per i progetti che non abbiamo ancora conseguito tutti gli atti di assenso necessari.

Per quanto non espressamente chiarito, si farà riferimento a leggi e ordinamenti di grado superiore.